COMUNE DI TERNI

DIPARTIMENTO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 4117 del 19/12/2016

OGGETTO: riavvio procedure sui controlli in merito alla regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL di tutte le attività esercenti il commercio su aree pubbliche

---

ESERCIZIO 2016

IL DIRIGENTE

premesso che:

- con precedente determinazione dirigenziale n. 2093 del 30.8.2013, è stato tra l'altro stabilito di interrompere sia i procedimenti di verifica, sospensione e decadenza di cui agli artt. 8-quater e 8-quinques della l.r. 6/2000 e all'Allegato A della D.G.R. 50/2012, sia i procedimenti di adozione degli atti ad essi connessi e conseguenti;
- più precisamente tali accertamenti si intendevano riferiti ai controlli sulla regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL di tutte le attività esercenti il commercio su aree pubbliche;
- detta determinazione risulta adottata sulla scorta della D.G.R. della Regione Umbria n. 845/2013;
- è successivamente intervenuta al riguardo la L.R. Umbria n. 10/2014, da ultimo modificata con L.R. Umbria n. 12/2016;
- in ordine al riavvio di tali procedure:
  - con nota dell'Ufficio prot. n. 41127 del 18.03.2016, era stato richiesto alla Regione Umbria di voler "…. *comunicare se siano intervenuti altri atti o provvedimenti organizzativi tali da rendere obbligatoria oppure facoltativa, in capo ai Comuni, la riattivazione degli accertamenti di che trattasi*…";
  - con nota dell'Ufficio prot. n. 136264 del 27.09.2016, era stato tra l'altro significato alla stessa Regione Umbria che "….*resta peraltro da chiarire la questione connessa alla regolarità contributiva delle imprese interessate e ciò rinviando a quanto già significato a Codesta Spettabile Regione…*";
  - con nota assunta al protocollo generale del Comune di Terni al n. 172587 del 29.11.2016, la Regione dell'Umbria, in risposta ad ulteriore nota dell'ufficio, inerente le procedure di bando per l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, ha chiarito al riguardo che "…*i bandi….. devono comunque prevedere quale requisito di ammissibilità e procedibilità la preventiva verifica della sussistenza della regolarità contributiva sia con riferimento all'intestatario sia con riferimento al cedente e al subentrante*…";
- si ritiene opportuno riavviare le procedure in esame dalla data individuata nella parte dispositiva del presente atto, a decorrere dalla quale si procederà ad effettuare le verifiche di che trattasi non solo con riferimento ai precitati bandi, ma altresì in relazione a tutte le attività esercenti il commercio su aree pubbliche legittimate all'esercizio come da documentazione prodotta o agli atti di Questa Amministrazione, così come stabilito dalla precitata L.R. Umbria n. 10/2014 e s.m.i.;
- visti altresì il d. Lgs. n.114/1998; l'art. 107, comma secondo e terzo, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; il regolamento comunale sulla dirigenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17.2.1997

per quanto premesso

DETERMINA

1. a far data dal prossimo 15 febbraio 2017 verranno riavviate le procedure sulla regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL di tutte le attività esercenti il commercio su aree pubbliche legittimate all'esercizio come da documentazione prodotta o agli atti di Questa Amministrazione, con ogni conseguenza di legge inclusa quella Regionale n. 10/2014 e s.m.i.;
2. di conseguenza, a decorrere dal prossimo 15 febbraio 2017 si intende definitivamente ritirata la precedente determinazione dirigenziale n. 2093 del 30.8.2013;
3. di disporre la trasmissione del presente atto:

a) all'Albo Pretorio Comunale per la relativa pubblicazione;
b) alle associazioni di categoria di settore maggiormente rappresentative per opportuna notizia;
c) alla Direzione Polizia Municipale per gli atti di competenza ed allo Sportello del Cittadino per opportuna conoscenza e divulgazione;
d) alla struttura comunale competente ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale;
e) ai custodi delle principali strutture mercatali ai fini dell'affissione in loco di conseguente cartellonistica;

4. ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, si informa che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Zaccone